



COMUNICATO UFFICIALE N. 24 **Stagione Sportiva 2021/2022**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 6/AA al N. 9/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 6/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 747 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Raffaele CARLINO, e della società SSD ARL NAPOLI FEMMINILE, avente ad oggetto la seguente condotta:

RAFFAELE CARLINO, Presidente e legale rappresentante della società SSD ARL NAPOLI FEMMINILE, è incorso nella violazione dell'art. 32, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle indicazioni contenute nel Comunicato Ufficiale n. 235/A della Federazione Italiana Giuoco Calcio - S.S. 2020/2021, pubblicato in Roma il 26 giugno 2020, per i seguenti motivi: il sig. Luciano CURCIO, indicato dalla società come Allenatore per la categoria U12, non risulta tesserato, ai sensi del punto 2 - f dei Requisiti sportivi e organizzativi Serie A femminile del Comunicato Ufficiale n. 235/A pubblicato a Roma il 26 giugno 2020.

SSD ARL NAPOLI FEMMINILE, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Raffaele CARLINO in proprio, e per conto della società SSD ARL NAPOLI FEMMINILE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Signor Raffaele CARLINO, e di € 5000,00 (cinquemila) di ammenda per la società SSD ARL NAPOLI FEMMINILE;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 LUGLIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 7/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 750 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Primo TOCCACELI, e della società SAN MARINO ACADEMY, avente ad oggetto la seguente condotta:

PRIMO TOCCACELI, Presidente e Legale Rappresentante della società SAN MARINO ACADEMY all'epoca dei fatti, è incorso nella violazione dell'art. 32, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle indicazioni contenute nel Comunicato Ufficiale n. 235/A della Federazione Italiana Giuoco Calcio – S.S. 2020/2021, pubblicato in Roma il 26 giugno 2020, per aver indicato come allenatore dei Portieri con impegno alla partecipazione al primo corso utile centrale organizzato dal Settore Tecnico il Sig. Deno BONOPERA, non risultando in possesso dei requisiti per la partecipazione al corso, ai sensi del punto 2 – a.3, dei Requisiti sportivi e organizzativi (Serie A femminile del Comunicato Ufficiale n. 235/A pubblicato a Roma il 26 giugno 2020).

SAN MARINO ACADEMY per responsabilità diretta, in violazione dell'art. 6, comma 1, di cui il Sig. Primo TOCCACELI era Legale Rappresentante al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Primo TOCCACELI in proprio, e in qualità di legale rappresentante per conto della società SAN MARINO ACADEMY;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Primo TOCCACELI, e di € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società SAN MARINO ACADEMY;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 LUGLIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 8/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 575 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Eusebio DI FRANCESCO avente ad oggetto la seguente condotta:

EUSEBIO DI FRANCESCO, allenatore del Cagliari Calcio SpA, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara CAGLIARI - ATALANTA del 14/02/2021, al minuto di gioco 95° circa, pronunciato una espressione blasfema;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Eusebio DI FRANCESCO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 3000,00 (tremila/00) di ammenda per il Sig. Eusebio DI FRANCESCO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 LUGLIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 9/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 294 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Sekou Yalani SOUMAH, avente ad oggetto la seguente condotta:

SEKOU YALANI SOUMAH, attualmente tesserato per la società AREZZO SRL ma all'epoca dei fatti tesserato, dapprima per la s.s. 2017/18 con la società VALENZANO MADDO SSD A RL e dappoi per la s.s. 2018/19 con la società ASD HSL DERTHONA, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, così come integrati dall'art. 19, comma, 2 lett. B, del Regolamento FIFA (Regulations on Status and Trasfer of Players) per aver, al fine di poter contrarre il tesseramento del 20.10.2017 (s.s. 2017/18) con la VALENZANO MADDO SSD A RL e quello successivo del 26.07.2018 (s.s. 2018/19) con la ASD HSL DERTHONA ed eludere nel contempo le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento in quanto - al tempo - egli calciatore extracomunitario minore di età, celato la propria reale data di nascita e fornito, all'uopo, documentazione alterata (in specie: copia permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Alessandria) poiché recante l'indicazione di quest'ultima data nel 02.03.1998 difforme da quella reale del 02.03.2001 in tal modo dando falsamente ad apparire di essere soggetto maggiore di età e come tale non più assoggettato alla vigente e severa normativa in tema di trasferimento e tesseramento per società affiliate alla FIGC di calciatori minori stranieri; nonché, ancora, per aver continuato a celare la propria corretta e reale data di nascita anche successivamente all'instaurazione dei predetti vincoli di tesseramento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sekou Yalani SOUMAH;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica (90 giorni) da scontare nella stagione sportiva in corso per il Sig. Sekou Yalani SOUMAH;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 LUGLIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina